



COMUNE DI CARCARE

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SVOLGIMENTO

DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 07.11.2018

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- PREMESSA -

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato, degli enti e organismi senza scopo di lucro, che con la loro attività contribuiscono ad accrescere l'offerta di servizi pubblici e privati sul territorio comunale.

L'organizzazione di manifestazioni e di spettacoli, ancorché contraddistinte da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, e le manifestazioni di carattere sportivo formano parte del patrimonio culturale della tradizione di Carcare.

Allo scopo, l'Amministrazione Comunale redige e approva annualmente un piano-programma delle manifestazioni, mediante inserimento in calendario delle stesse, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento e per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico, nonché semplificare e snellire il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'autorizzazione sul piano della sicurezza, dell'acustica, dell'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento delle manifestazioni e l'eventuale utilizzo dei servizi di cui alle reti pubbliche (acqua, luce, gas...).

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 4 - OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 5 - PIANO- PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 6 - CRITERI DI PRIORITÀ PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 7 - ORARI DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE DELLE SAGRE E PERIODI CONSENTITI

ARTICOLO 10 - DISPONIBILITÀ DELLE AREE

ARTICOLO 11 – RICHIESTA DEL PATROCINIO

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA

ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

ARTICOLO 14 - TRIBUTI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 15 - TARIFFE, TASSE, IMPOSTE E FORNITURE DI SERVIZI

ARTICOLO 16 - ADDOBBI REALIZZATI NEL PERIODO NATALIZIO

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ARTICOLO 18 – LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA

ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a. per **“manifestazioni pubbliche”** si intendono tutti gli eventi compresi nelle successive lettere dalla b) alla e) del presente articolo, così come in esse descritti e disciplinati, nonché ogni altro evento o iniziativa sociale, ricreativa, religiosa, ludica, senza scopo di lucro o sportiva che, svolgendosi in luogo pubblico, comporti la presenza di gruppi di persone, di cui attrae l'attenzione o ne soddisfa lo spirito;

b. per **“sagre”** si intendono le feste di piazza e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, congiunte a somministrazione di alimenti e bevande tipiche, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, religiose, di volontariato o di sport.

Vengono considerate sagre e, pertanto, assoggettate alle relative prescrizioni regolamentari, le manifestazioni, come sopra indicate, di durata superiore a giorni uno. Le manifestazioni congiunte ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non considerate sagre devono, comunque, svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

c. per **“feste”** si intendono i **festeggiamenti** di piazza, trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, mostre, esibizioni sportive, sfilate in maschera e di carri allegorici, pesche di beneficenza, proiezioni e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate principalmente da trattenimento e svago, con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, religiose, di volontariato o di sport;

d. per **“feste con finalità di volontariato in genere”** si intendono le manifestazioni culturali, religiose e sportive, temporanee, comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è meramente accessoria e non esclusiva;

e. per **“manifestazioni temporanee in luogo aperto”** si intendono le manifestazioni temporanee musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine. Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'attività di partecipazione a parchi divertimento e l'attività circense;

f. per **“luoghi pubblici”** si intendono i luoghi di proprietà del demanio e sono accessibili a chiunque senza limitazioni (ad es. un giardino pubblico, una piazza...);

g. per **“luoghi aperti al pubblico”** si intendono i luoghi di proprietà privata, ai quali è consentito l'accesso secondo le condizioni fissate dal legittimo proprietario o gestore (come ad es. esibire una tessera, rispettare l'orario di apertura e di chiusura, o pagare un biglietto d'ingresso);

h. per **“enti pubblici”** si intendono in via esemplificativa: Comuni, Provincia, enti pubblici economici e, comunque, tutte le amministrazioni elencate dall'art.1 comma 2 del d.lgs. 165/01 e s.m.i.

ARTICOLO 2 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Finalità del regolamento:

a. promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 ultimo comma della Costituzione - sussidiarietà sociale), in base al quale gli enti locali devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, valorizzando le forme di organizzazione spontanea della società civile, quali, ad esempio, associazioni di volontariato, Onlus, Cooperative sociali, per la gestione dei servizi da offrire alla cittadinanza.

Il regolamento, inoltre, intende consentire alla cittadinanza attiva del Comune di Carcare di curare, attraverso le forme di manifestazioni pubbliche in esso previste, i beni pubblici ai fini di tutela dell'interesse generale.

b. promuovere le iniziative collaterali, effettuate dalle associazioni, quali attività prive di rilievo commerciale, comprendenti anche la somministrazione di alimenti e bevande, destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle manifestazioni, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali, senza alcun scopo di lucro.

c. ridurre la produzione dei rifiuti. Nell'ambito dell'attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso la sua adozione questo regolamento intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre, manifestazioni ed eventi in genere al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bio-plastiche;
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni ed eventi in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di intrattenimenti e spettacoli di vario genere, anche collegati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente costituita dal T.U.L.P.S. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e nel relativo Regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*, della Legge regionale 1/2007 Testo Unico in materia di commercio e dalle norme specifiche e di settore in base la tipologia di manifestazione.

2. Sono consentite manifestazioni pubbliche organizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale;
- c) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) operatori commerciali con scopo di lucro operanti sul territorio comunale e non comunale;

3. Tutti i soggetti di cui ai punti dalla a) alla e) del punto 2, articolo 3, devono coinvolgere nello svolgimento della manifestazione esclusivamente personale volontario, salva la necessità, adeguatamente dimostrata, di utilizzare personale specializzato per attività di natura tecnico-professionale, non altrimenti esperibili e, comunque, limitate alla manifestazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di prestazione professionale di lavoro.

4. Sono escluse dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattinai ed altri che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico.

5. Restano, altresì, escluse dalla regolamentazione le manifestazioni organizzate dalla Pubblica Amministrazione.

6. Le funzioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono di competenza dei Settori Comunali interessati, secondo la tipologia di manifestazione, che operano in collaborazione con gli altri Settori per gli aspetti ricorrenti.

7. Al fine di snellire il procedimento amministrativo, con successivo atto di Giunta Comunale, saranno approvate le linee guida per la presentazione delle istanze con la relativa modulistica e verrà individuato l'Ufficio di riferimento.

ARTICOLO 4

OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. L'occupazione di area pubblica, finalizzata allo svolgimento di una festa, manifestazione o sagra e lo svolgimento della stessa, è consentita ad associazioni, enti, comitati, ed altri enti, senza scopo di lucro, regolarmente costituiti, se del caso con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e/o registrata e persone giuridiche con partita Iva con scopo di lucro operanti sul territorio comunale e non comunale in regola con le normative vigenti.

L'effettuazione di feste e manifestazioni organizzate da singoli privati o da esercenti attività di tipo economico e/o imprenditoriale, sempre nel rispetto delle norme generali del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione appositamente rilasciata dall'Amministrazione Comunale e dagli Uffici di riferimento.

2. Nell'organizzazione delle feste o manifestazioni, oltre alle disposizioni del presente regolamento, devono, in ogni caso, essere rispettate le norme di sicurezza e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 5

PIANO- PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. La Giunta Comunale redige e approva annualmente un piano-programma delle manifestazioni, mediante inserimento in calendario delle stesse, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento e per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico; l'inserimento in detto provvedimento costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento della manifestazione.

2. I soggetti, di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento che intendono effettuare manifestazioni da svolgere su suolo pubblico, entro il **30 novembre** presentano la domanda di ammissione al calendario dell'anno successivo, fatte salve le manifestazioni di cui all'Articolo 32

della L.R. 02/01/2017, n.1 del Testo unico in materia di commercio. La suddetta istanza dovrà essere redatta in forma scritta e presentata all'Ufficio protocollo del Comune di Carcare.

3. I soggetti, di cui all'art. 3, comma 2, richiedenti l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente regolamento, presentano il programma di massima, specialmente se intendono organizzare un pubblico spettacolo, unitamente alla domanda di inserimento nel calendario. Il programma dettagliato deve essere, comunque, presentato **almeno quaranta giorni prima** dell'inizio della manifestazione, a pena dell'inammissibilità di eventuali variazioni aggiuntive rispetto al programma di massima.

4. Le istanze presentate oltre i termini suddetti non sono ammissibili ai calendari, a meno che il ritardo nella presentazione dell'istanza non sia adeguatamente motivato e l'effettuazione della manifestazione non alteri e/o crei difficoltà o disagio ad altre iniziative già programmate per tempo.

ARTICOLO 6 CRITERI DI PRIORITÀ PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Al fine dell'inserimento nel Piano-programma delle manifestazioni le domande di svolgimento verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e verranno accolte con priorità le istanze relative a manifestazioni, religiose e non, di carattere ricorrente ed, a seguire, alle manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni che abbiano valore riconosciuto, anche istituzionale, di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folkloristiche.

2. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri di modificare il periodo di svolgimento, evitando, la concomitanza con ulteriori manifestazioni.

ARTICOLO 7 ORARI DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - CRITERI

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni pubbliche è determinato come segue:

- orario estivo (dal 01 giugno al 30 settembre) - termine ore 23, salvo diversa disposizione prevista nel programma approvato dalla giunta comunale, su motivata richiesta dell'istante ed ordinanza sindacale di deroga alla presente previsione;
- orario invernale: (dal 1 ottobre al 31 maggio successivo) – termine ore 22.30: l'eventuale orario deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia della manifestazione e sue modalità.

2. Resta comunque invariato il limite **massimo** di orario delle ore 24, per qualsiasi periodo di svolgimento della manifestazione, salvo il 31 dicembre per il quale potrà essere richiesta una deroga che dovrà comunque essere autorizzata.

L'interruzione della sagra dovrà effettuarsi mediante chiusura al pubblico degli stand gastronomici. L'interruzione delle attività di trattenimento in corso (musica, spettacoli vari, ecc.) deve comunque avvenire entro le ore 24 nei festivi e prefestivi e le 23 nei giorni feriali.

3. L'eventuale violazione dell'orario limite comporterà l'applicazione, con le procedure di cui alla Legge 689/81, della sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie.

4. Nel caso di manifestazioni sonore i richiedenti devono presentare una relazione di un tecnico abilitato che dimostri la possibilità che i 70 decibel possono essere rispettati. Il territorio comunale è diviso in cinque zone dai diversi colori. Il centro è tutto in classe IV, con limiti di emissione diurna (6-22) di 60 decibel e notturna (22-6) di 50 decibel.

ARTICOLO 8

ONERI A CARICO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. L'organizzazione e le responsabilità, di ogni genere e natura, delle manifestazioni sono interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori.

2. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche comportanti installazioni di materiali o attrezzature, può essere richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale (in assegno circolare) o una fideiussione bancaria o una forma assicurativa a favore dell'ente comunale che copra gli eventuali danni nei confronti dei beni comunali ed il cui importo forfettario viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del programma, dall'Amministrazione e da applicarsi ad ogni manifestazione.

3. In caso di particolari allestimenti può essere richiesta agli organizzatori la stipula di una idonea polizza per RCT, con massimale di almeno € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila), per i danni causati alle strutture comunali ed a terzi presenti alla festa o manifestazione da presentarsi al Comune.

4. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.

5. È altresì a carico degli organizzatori l'installazione od il reperimento, a loro cura e spese, di bagni ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, (la norma della ASL ne prevede 1 ogni 200 persone) che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione ossia entro il giorno successivo alla sua conclusione.

6. Il fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della manifestazione il personale dell'ente comunale o incaricato dallo stesso fa un sopralluogo congiunto con personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.

7. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale, se richiesto e prestato ai sensi del precedente comma 2, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, che accerterà le inadempienze, previa quantificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nei casi in cui tale deposito cauzionale non sia previsto, gli organizzatori sono tenuti al pagamento di quanto quantificato a semplice richiesta dell'Ente, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni ricorrenti.

ARTICOLO 9

CARATTERISTICHE DELLE SAGRE E PERIODI CONSENTITI

1. Lo svolgimento della sagra e l'occupazione del suolo pubblico, sono consentiti solo se ricorrono le seguenti condizioni:

-a) la sagra deve avere come motivo principale dell'evento la promozione di un prodotto e/o piatto tipico locale o ligure-piemontese che negli anni deve rimanere fisso;

-b) i promotori della sagra devono effettuare una auto-limitazione della somministrazione dei cibi, relativamente al numero massimo di tipologie di portate da preparare e delle bevande, in modo da non contrastare gli operatori economici del settore presenti sul territorio. Riguardo al limitato uso di bevande alcoliche, analogamente a quanto previsto per i pubblici esercizi, resta fermo il rispetto delle ordinanze sindacali nr. 16/2010 e nr. 27 /2017 che vietano la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro;

-c) non sono ripetibili sagre, con il medesimo "tema", nel corso del periodo fra l'01 giugno ed il 30 settembre.

2. Nel periodo compreso fra l'1 giugno ed il 30 settembre non si rilasciano nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle sagre ed a quelle ricorrenti, in programmazione, non è consentito modificare il periodo di svolgimento e la loro durata, salvo casi eccezionali e di forza maggiore da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Entro la fine dell'anno solare di svolgimento della sagra, il comitato, ente o associazione organizzatori sono tenuti a presentare al comune i bilanci e/o i rendiconti, onde dimostrare la destinazione dei proventi della sagra effettuata. In difetto decadono dal diritto di effettuare sagre nell'anno successivo.

4. In caso di mancata presentazione del bilancio e giustificazione della destinazione dei proventi, gli organizzatori dovranno corrispondere al Comune tutti gli oneri previsti per le stesse, e non potranno accedere a eventuali benefici economici, previsti con la concessione della promozione/patrocinio del Comune.

5. Non sono consentite sagre concomitanti tra loro nell'ambito del territorio comunale o con altre manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune ovvero tradizionalmente ricorrenti quali festività patronali e simili.

6. Le sagre patrocinate dal Comune di Carcare, in considerazione della valenza socioeconomica e culturale riconosciuta con la concessione del patrocinio, non sono sottoposte agli oneri economici, eccezion fatta per la prestazione di cauzione per i danni, dell'obbligo di assicurazione R.C.T., e degli oneri TARI.

7. In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito un recupero dei giorni non utilizzati tra quelli autorizzati entro i successivi cinque giorni, dopodiché non è più possibile effettuare la stessa manifestazione:

8. Facendo seguito all'articolo 2, comma 1, lettera c del presente regolamento, è obbligatorio che vengano rispettate le norme in vigore sul servizio ambientale di raccolta rifiuti. La raccolta stessa va concordata con la ditta appaltatrice del servizio. E' inoltre vivamente consigliato l'utilizzo di bioplastiche o materiali biodegradabili come polpa di cellulosa da conferire nella frazione umida, al fine di perseguire gli indirizzi della Regione Liguria in materia di ecosagre.

ARTICOLO 10 DISPONIBILITÀ DELLE AREE

1. Le aree pubbliche, di cui è concessa l'occupazione per lo svolgimento delle manifestazioni, sono poste nella disponibilità degli organizzatori, al fine di procedere alle operazioni di montaggio delle eventuali strutture ed attrezzature necessarie, non prima di due giorni antecedenti alla data fissata per l'inizio della manifestazione e devono essere rese sgombre da ogni cosa utilizzata per la manifestazione entro due giorni successivi alla data di termine della stessa. Durante tale periodo gli organizzatori assumono la custodia delle aree assegnate.

2. Eventuali necessità di utilizzo anticipato o di sgombero posticipato delle aree devono essere evidenziate e motivate con istanza da inoltrare almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione. Lo sgombero posticipato delle aree (totale o parziale) non potrà eccedere il termine di giorni 7 (sette) dalla fine della manifestazione.

3. L'eventuale ulteriore superamento dei limiti accordati, non dovuto a cause di forza maggiore dimostrabile, comporterà la rimozione da parte dell'ente comunale, con addebito delle spese in danno degli organizzatori, di quanto rinvenuto sull'area pubblica utilizzata, oltre all'incameramento, a solo titolo di sanzione non imputabile, quale ristoro delle spese sostenute dall'ente per la rimozione, dell'intera cauzione prestata ai sensi dell'art. 8 comma 2, fatte salve le eventuali ulteriori azioni sanzionatorie applicabili previste da norme speciali.

L'Amministrazione in casi di particolare gravità potrà pronunciarsi per la decadenza, a carico degli organizzatori, del diritto di effettuare manifestazioni nell'anno successivo o per più anni, fino al massimo di tre.

4. In caso di scelta di aree private dovrà sottoporsi al vaglio del Comune l'idoneità di tali aree, anche se solo parzialmente utilizzate per la manifestazione, in tale caso dovrà presentarsi atto di approvazione, nelle forme di legge, da parte del titolare dei diritti di proprietà delle stesse.

ARTICOLO 11 RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.

Il Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale è stato istituito con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02 Agosto 2013.

Il Patrocinio può essere richiesto dai cittadini, organizzati in gruppi od associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco.

2. Per quali iniziative può essere richiesto: le uniche iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

- essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo";
- garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.

3. Il patrocinio può consentire agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

4. Per ottenere il patrocinio l'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare a pena di non concessione del patrocinio:

- la data della manifestazione;
- l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma della manifestazione o iniziativa;
- gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
- l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
- segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- ogni altra notizia utile.

Al fine di agevolare e snellire il procedimento amministrativo è possibile presentare la richiesta di patrocinio contestualmente alla domanda di ammissione di cui all'art. 5 comma 3.

5. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre - in massima evidenza - su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Carcare e la dicitura esatta «con il patrocinio del Comune di Carcare». La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionata con l'Ufficio competente. L'utilizzo improprio del logo del Comune o l'inesattezza della dicitura, comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazioni.

6. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

7. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITA' DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA

1. Per ogni manifestazione dovrà essere individuato, ed il suo nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale, il Responsabile della stessa, il cui incarico sarà quello di vigilare sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.

2. In assenza di una designazione espressa verrà ritenuto ed individuato, quale Responsabile della manifestazione, automaticamente il richiedente.

ARTICOLO 13 ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

1. Nelle aree di svolgimento di manifestazioni o sagre è consentito l'esercizio temporaneo del commercio, di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno.
2. L'esercizio temporaneo del commercio di cui al precedente comma è consentito esclusivamente ad operatori commerciali in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
3. La durata dell'attività commerciale non potrà eccedere in nessun modo quella della manifestazione e non potrà interferire, in qualsiasi modo, con la stessa.

ARTICOLO 14

TRIBUTI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli esercenti attività commerciali devono corrispondere all'Ente la prevista COSAP secondo quanto stabilito dalla relativa regolamentazione.
2. L'occupazione del suolo pubblico, da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività commerciali temporanee, può essere concesso cumulativamente all'organizzazione della manifestazione pubblica, che si impegni alla gestione dello spazio concesso e ad effettuare le comunicazioni a norma di legge e regolamento.
3. In caso di occupazione protratta oltre i termini di cui all'art. 10 del presente regolamento deve effettuarsi il pagamento della COSAP maggiorata del 30% per ogni giorno di occupazione in più richiesto per l'istallazione o lo smontaggio delle attrezzature.
4. La COSAP di cui al presente articolo è sempre dovuta dagli operatori commerciali, anche se alla manifestazione sia stato riconosciuto il patrocinio da parte del Comune, salvo diverse concessioni della Giunta comunale.
5. Sono dovute tutte le altre tasse e tributi di legge.

ARTICOLO 15

TARIFFE, TASSE, IMPOSTE E FORNITURE DI SERVIZI

1. Le manifestazioni oggetto del presente Regolamento sono assoggettate alle tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dal regolamento stesso nonché in quanto compatibili dalle altre normative comunali.
2. È data facoltà agli organizzatori di richiedere al Comune di Carcare attrezzature o materiale utile per la manifestazione; l'eventuale richiesta sarà subordinata all'obbligo di ritiro, installazione e ricovero successivo da parte degli organizzatori, nonché del pagamento al Comune dei relativi oneri economici secondo le previsioni vigenti per la fornitura a terzi.

ARTICOLO 16

ADDOBBI REALIZZATI NEL PERIODO NATALIZIO

1. Nel periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio dell'anno seguente è consentito, senza concessione per l'occupazione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante, realizzare addobbi a tema natalizio, con festoni, ghirlande, decorazioni, luminarie e simili, sugli edifici, sulle tende e nei *dehors* degli esercizi di somministrazione, a condizione che le installazioni rispettino le norme di sicurezza e sul decoro urbano. In ogni caso sono da preferirsi soluzioni omogenee per le diverse strade.

ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

1. Tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento si applicheranno in via principale al rappresentante legale dell'ente e/o associazione organizzatori della sagra e/o della manifestazione, mentre per quelle comportanti la decadenza da diritti relativi allo svolgimento di sagre si applicheranno a carico dell'ente e/o associazione.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente sancite diversamente dallo stesso, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria, da € 80,00 ad € 500,00, o nella misura diversamente determinata dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, da applicarsi con le modalità di cui alla stessa Legge 689/81.

ARTICOLO 18 LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Restano valide le linee guida in materia di sicurezza approvate con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 88 del 24/05/2018 e successive eventuali modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 gg dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del Comune di Carcare.